**CONTRATTO DI RICERCA**

**(titolo….)**

**Tra**

L’Università Politecnica delle Marche – Dipartimento…………….. (di seguito, per brevità, anche indicato come “Contraente”) rappresentato dal suo Direttore Prof. ………………………….. (*oppure, per i contratti dell’Amministrazione*: “rappresentato dal Rettore pro-tempore”) domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell’Università sita in Ancona, Piazza Roma, 22 autorizzato alla stipula del presente atto in forza di delibera del Consiglio di Dipartimento (*oppure, per i contratti dell’Amministrazione* “con delibera del Consiglio di Amministrazione”) n. del……..

**e**

la società/ente , C.F./P.I , con sede legale in , via

 , (di seguito, per brevità, anche indicato come “Committente”), rappresentata dal legale rappresentante pro-tempore domiciliato presso la sede della società/ente

 **con la presente scrittura privata le parti, come sopra indicate, convengono e stipulano quanto segue**

**Art. 1 – Definizioni**

1. Ai fini del presente contratto le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito loro attribuito:

a. “Background”: indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti da una parte prima dell’avvio dell’attività oggetto del presente contratto;

b. “Sideground”: indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una parte durante il periodo di efficacia del presente contratto ma non in esecuzione dello stesso;

c. “Diritti di Proprietà Industriale”: indica la disciplina dettata dal d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 e successive modificazioni ovvero il Codice di Proprietà Industriale (C.P.I.) con riguardo ai marchi e agli altri segni distintivi, anche di fatto, alle indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, le opere del disegno industriale, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le informazioni aziendali riservate (know how), le nuove varietà vegetali;

d. “Diritti di Proprietà Intellettuale”: indica la disciplina dettata dalla l. 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d’Autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – e successive modificazioni con riguardo alle opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, ivi inclusi i programmi per elaboratore, le banche dati e le opere del disegno industriale;

e. “Risultato”: indica ogni bene, materiale o immateriale, nonché ogni conoscenza o informazione conseguita in esecuzione dell’attività di ricerca oggetto del presente contratto e in ragione di essa.

**Art. 2 – Oggetto**

1. Il Committente affida al Dipartimento ……………………, che accetta, l'esecuzione del programma di ricerca relativo a .

2. Le prestazioni relative all’esecuzione del programma sono dettagliatamente elencate nell’allegato tecnico al presente contratto che costituisce parte integrante dello stesso.

**Art. 3 – Responsabile scientifico e referente aziendale**

1. Il Contraente svolgerà l’attività di ricerca sotto la direzione scientifica del Prof………., cui compete la responsabilità della stessa e dei rapporti con il Committente. L’eventuale sostituzione del responsabile scientifico da parte del Contraente deve essere comunicata tempestivamente al Committente per iscritto.

2. Il Committente indica quale referente aziendale per i rapporti con il Contraente inerenti il ……………………………..; l’eventuale sostituzione del referente deve essere comunicata tempestivamente al Contraente per iscritto.

3. Tutte le comunicazioni e la documentazione tecnica riguardanti il presente contratto dovranno essere trasmesse ai responsabili sopra indicati, ai seguenti indirizzi:

- per il Committente: [indicare nome, cognome, indirizzo, telefono, indirizzo di posta elettronica, indirizzo di PEC]

- per il Contraente: Università Politecnica delle Marche , Dipartimento . [indicare nome, cognome, indirizzo, telefono, indirizzo di posta elettronica, indirizzo di PEC direttore.dicea@pec.univpm.it]

**Art. 4 – Durata e rinnovo**

1. Le attività oggetto del presente contratto dovranno svolgersi entro………. mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso, oppure dalla data del verbale di inizio delle attività.

2. Il presente contratto può essere rinnovato alla scadenza tramite accordo espresso delle parti, anche mediante scambio di lettera fra le parti.

**Art. 5 – Impegno economico**

1. Il Committente, per le prestazioni di cui all’art.2, riconosce al contraente un corrispettivo economico pari a € oltre I.V.A.

2. L’importo viene corrisposto a seguito di richieste di pagamento, emesse dal Dipartimento nei seguenti termini:

- Prima rata per € oltre I.V.A. entro giorni dalla firma del contratto;

- Seconda rata per € oltre I.V.A. entro giorni da ;

- Saldo per € oltre IVA alla data del…..

3. Le richieste di pagamento sono inviate al Committente al seguente indirizzo……………………..

Gli importi devono essere corrisposti entro 30 giorni dalla ricezione delle relative richieste di pagamento mediante modalità di pagamento PagoPa oppure per gli Enti Pubblici sul conto di tesoreria n. 0037301 presso la Banca d’Italia.

All’atto dell’avvenuto pagamento, il DICEA invierà fattura elettronica debitamente quietanzata (art. 6, c.3,D.P.R. 633/72). Le fatture elettroniche sono inviate tramite SDI con il seguente codice univoco: …………

**Art. 6 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

**Art. 7 – Variazione del programma di ricerca**

1. Qualora durante l’esecuzione del programma di ricerca e delle relative prestazioni emerga la necessità di operare una variazione del programma stesso, tale modifica deve essere concordata fra le parti mediante scambio di corrispondenza. Le ragioni della necessità della variazione devono risultare dallo scambio sopramenzionato.

**Art. 8 – Collaborazioni esterne**

1. Nello svolgimento delle attività di ricerca di cui al presente Contratto, il Contraente è autorizzato ad avvalersi di personale esterno all’Università, anche mediante assegni di ricerca nel rispetto della normativa nazionale vigente e delle normativa statutaria e regolamentare vigente presso l’Ateneo. In tale caso della somma prevista all’art. 5 può essere destinata ai collaboratori esterni impegnati allo svolgimento di specifiche attività relative al programma di ricerca di cui al presente contratto, nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento di Ateneo per le attività conto terzi

**Art. 9 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature**

1. Il Committente si impegna a fornire al Contraente e ai suoi collaboratori l’assistenza necessaria per condurre la ricerca.

2. Qualora sia necessario, il Committente consente al personale del Contraente incaricato dello svolgimento della ricerca l’accesso alle proprie strutture individuate di volta in volta, nonché l’utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.

3. Il personale di ciascuna delle parti contraenti che, in virtù del presente contratto, ha accesso alle strutture e alle apparecchiature dell’altra parte, è responsabile dei danni causati alle apparecchiature stesse e a terzi.

4. Le parti garantiscono copertura assicurativa al proprio personale relativamente agli infortuni e per i danni ad essi imputati secondo le regole di responsabilità civile.

5. L’utilizzo delle attrezzature dell’altra parte è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

**Art. 10 – Sicurezza nei luoghi di lavoro**

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9/4/2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3/8/2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro del Committente assume tutte gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso la propria sede.

2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro di UNIVPM assume i medesimi oneri nei confronti del personale del Committente ospitati nei locali dell’Ateneo.

3. Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all’altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria. (comma da inserire solo in caso specifico).

4. Si demanda a eventuali separati accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9/4/2008, n. 81 e ss.mm.ii..

5. Le persone afferenti alle parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii..

**Articolo 11 – Accesso ai Risultati e alle conoscenze**

1. Ciascuna parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio Background e al proprio Sideground.

2. Resta inteso tra le Parti che niente di quanto previsto nel presente contratto implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.

4. Fermo restando quanto disposto al co. 1, le parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell’ambito del rapporto oggetto del presente contratto e in ragione della sua esecuzione. Tale diritto si intende conferito per la sola durata del presente contratto, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.

5. Il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall’altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.

**Articolo 12 - Divulgazione e pubblicazione dei Risultati**

1. L’Università potrà liberamente e gratuitamente utilizzare i risultati derivanti dall’esecuzione del presente contratto a fini scientifici e didattici, ivi compresa la possibilità di farne oggetto di pubblicazione scientifica, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei Risultati di proprietà del Committente e nel rispetto degli obblighi di confidenzialità di cui all’art. 14.

2. Le Parti concordano inoltre, a prescindere da quella tra esse che provvederà alla divulgazione dei risultati, di fare menzione in ogni sede - ed in particolare in occasione di pubblicazioni scientifiche - del contributo reso dall’altra Parte per pervenire a tali risultati; fermo restando che il Committente non potrà in ogni caso utilizzare il marchio dell’Università per scopi pubblicitari, ed in caso di uso dovrà comunque sussistere una autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo e nel rispetto delle condizioni generali fissate dal medesimo.

**Articolo 13 – Utilizzo dei Risultati e Titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale**

1. I Risultati derivanti dall’esecuzione delle attività ricomprese nel presente contratto sono di proprietà del committente.
2. Le Parti si impegnano a darsi pronta comunicazione del raggiungimento di Risultati suscettibili di formare oggetto di Proprietà Industriale e Intellettuale, entro 30 giorni dal conseguimento degli stessi.
3. I Diritti di Proprietà Industriale sui Risultati, nonché i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore e alle opere del disegno industriale, sono di proprietà **[a scelta tra:**
	1. **dell’Università**
	2. **congiunta del Committente e dell’Università [a scelta tra:**
		1. **in pari quota, salva la possibilità di concordare per iscritto nel corso dell’attività la modifica delle quote di contitolarità**
		2. **con quote di possesso in relazione agli apporti di ciascuna delle parti all’attività inventiva]]**

resta fermo il riconoscimento dei diritti morali spettanti a ciascun autore ai sensi della vigente normativa.Qualora il Committente abbia intenzione di procedere alla tutela dei Risultati, depositerà a proprie cure e spese, **[a titolarità dell’Università[[1]](#footnote-1) / in contitolarità con l’Università[[2]](#footnote-2)],** la domanda di privativa sui Risultati. Al Committente spetterà in ogni caso il diritto di ottenere una licenza ***[gratuita/onerosa]****,* ***[non esclusiva/esclusiva]*** sui Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale sui Risultati di cui al comma 2, secondo le condizioni da concordarsi con separato atto scritto, fermo restando quanto già inteso con la presente scrittura ai sensi degli artt. 10 e 11. La licenza deve prevedere una clausola rescissoria legata all’onere di attuazione da parte del Committente. L’Università potrà comunque sempre utilizzare i Risultati per finalità di didattica e di ricerca così come previsto al precedente art.11.

1. Le Parti concordano sin d’ora che ogni spesa e onere connesso alla cessione del titolo di cui al comma 4 e alla sua trascrizione sarà a carico del Committente.

**Articolo 14 - Utilizzo dei segni distintivi delle parti**

1. Il presente contratto non conferisce alle parti il diritto di utilizzare alcun segno distintivo dell’altra parte (incluse le abbreviazioni).

2. Sono fatti salvi i diversi specifici accordi tra le parti in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto comunque delle norme stabilite per l’utilizzo del logo dell’Università Politecnica delle Marche.

**Articolo 15 – Riservatezza**

1. Le parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Accordo, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

2. Le parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:

a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte;

b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo;

c) ad impiegare ogni mezzo idoneo e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;

d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall’esecuzione del presente contratto, o salvo consenso espresso della parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;

e) a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.

4. Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:

a) quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;

b) le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente contratto, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;

c) le informazioni che una parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall’altra parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell’attività di ricerca;

d) le informazioni che una parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;

e) le informazioni che una parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.

**Art. 16 – Trattamento dei dati**

1. Le Parti garantiscono, ciascuna per quanto di propria competenza, che i trattamenti di dati personali derivanti dall’esecuzione del presente contratto nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e con modalità tali da tutelare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati degli interessati.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (quali, ad esempio, dati anagrafici dei legali rappresentati o loro delegati e collaboratori e dei partecipanti alle attività in esecuzione del presente contratto) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le Parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali.

3. Le Informative complete ai sensi degli artt. 13 e 14 del DGPR sono disponibili e potranno essere consultate:

quanto all’Università, sul sito https://www.univpm.it/Entra/Privacy

quanto al Committente, sul sito:………………………….

Con la sottoscrizione del presente contratto le parti si danno reciprocamente atto di aver preso visione e accettazione delle suddette informative.

4. Nel caso in cui per lo svolgimento dell’attività di ricerca oggetto del presente contratto è previsto il trattamento di dati personali, le parti regoleranno i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità in relazione al trattamento stesso con atto successivo al presente accordo che andrà comunque formalizzato prima del trattamento.

4. Il Committente autorizza l’Università Politecnica delle Marche a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente contratto secondo quanto previsto dalle norme sulla trasparenza (d.lgs. 33/2013 ss.mm.i..).

**Art. 17 – Recesso e risoluzione**

1. Le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra parte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di 90 giorni.

2. Il recesso non ha effetto che per l’avvenire e non incide sulla parte di contratto già eseguita.

3. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, il Committente è obbligato nei confronti del Contraente per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente al Committente.

4. In caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite, il Contraente si riserva il diritto di sospendere l’attività di ricerca, previa comunicazione al Committente con lettera raccomandata A/R o PEC. In tal caso i termini relativi all’esecuzione dell’attività di ricerca sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione.

5. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:

a. Violazione degli obblighi di riservatezza;

b. Variazione unilaterale e non concordata del programma di ricerca;

c. Inadempimento o mancato pagamento del Committente.

La parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata A/R, o PEC, l’intenzione di avvalersi della presente clausola.

6. In caso di risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento del Committente, quest’ultimo è tenuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Contraente, al riconoscimento del maggior danno da quest’ultimo patito.

**Art. 18 - Clausola di legalità**

1 Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito delle rispettive autonomie, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i.

2 L'Università dichiara di aver preso visione ed accettare il modello organizzativo adottato dal committente in attuazione del d.lgs. n.231/2001 e l'eventuale Codice etico.

3 Il committente dichiara di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati dall'Università Politecnica delle Marche e consultabili nel sito web dell'Ateneo alle seguenti pagine:

CODICE ETICO <https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/612310010409>

CODICE COMPORTAMENTO

<https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/791910010409>

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

<https://www.univpm.it/Entra/Amministrazione_trasparente_1/Altri_contenuti/Amministrazione_trasparente_Prevenzione_della_Corruzione>

Entrambe le parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente accordo/convenzione.

**Art. 19 – Legge applicabile e controversie**

1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

2. Ogni controversia concernente l’interpretazione o l’esecuzione del presente contratto è definita amichevolmente tra le parti.

3. Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, il foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia, inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto, è il Foro di Ancona.

**Art. 20 – Registrazione e spese**

1. La presente convenzione viene redatta in unica copia digitale e sottoscritta elettronicamente ai sensi dell’art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale – D. Lgs. n. 82/2005 e succ. mod. e int. e sarà registrata solo in caso d’uso.

2. L’imposta di bollo è assolta dal Committente e viene assolta mediante il contrassegno telematico (marca da bollo) il cui codice identificativo è il seguente: …..

3. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, a spese della parte che ne chiede la registrazione.

PER L’UNIVERSITA’ – DIPARTIMENTO DICEA

 IL DIRETTORE

*Prof. Enrico Quagliarini*

PER LA SOCIETA’/ENTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

( )

Pur essendo le clausole del presente contratto frutto della contrattazione delle parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 4 (Durata e rinnovo), 5 (Impegno economico), 10 (Accesso ai Risultati e alle competenze), 11 (Divulgazione e pubblicazione dei risultati), 12 (Utilizzo dei Risultati e Titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale), 14 (Riservatezza), 15 (Trattamento dei dati), 16 (Recesso e risoluzione) e 18 (Legge applicabile e Controversie).

PER L’UNIVERSITA’ – DIPARTIMENTO DICEA

IL DIRETTORE

*Prof. Enrico Quagliarini*

PER LA SOCIETA’/ENTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

( )

1. Se siamo nel caso a) dell’art.12 comma 3 [↑](#footnote-ref-1)
2. Se siamo nel caso b) dell’art.12 comma 3 [↑](#footnote-ref-2)